

TRADUZIONE

PROTOCOLLO

dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

LE PARTI CONTRAENTI,

VISTA LA VOLONTÀ di sviluppare e promuovere ulteriormente il trasporto internazionale di viaggiatori in Europa e di agevolare l'organizzazione e il funzionamento,

VISTA LA CRESCENTE importanza del turismo e il desiderio di promuovere ulteriormente gli scambi culturali tra le parti contraenti del presente protocollo,

VISTO L'ACCORDO relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) ⁽¹⁾, come successivamente modificato, entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽²⁾,

VISTO IL DESIDERIO di ampliare l'ambito dei servizi di trasporto contenuti nell'accordo Interbus per comprendere anche i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti a determinate condizioni,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'accordo Interbus mediante l'applicazione di disposizioni che stabiliscano le procedure per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione.
- (2) Il presente protocollo, che contiene tali disposizioni, dovrebbe essere aperto all'adesione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.
- (3) Fatta eccezione per gli accordi di partenariato, per il momento è opportuno applicare la liberalizzazione dei servizi regolari e dei servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione solo ai servizi con origine o destinazione nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto su strada e sono immatricolati i suoi veicoli.
- (4) Sebbene sia opportuno escludere la possibilità di effettuare servizi regolari o servizi regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di operatori del trasporto stabiliti in un'altra parte contraente, a tali operatori dovrebbe essere permesso imbarcare o sbarcare viaggiatori a determinate fermate come parte di un servizio, purché non trasportino viaggiatori tra due fermate all'interno di una parte contraente che non è la parte contraente in cui sono stabiliti i trasportatori.
- (5) È opportuno applicare il principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore, sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio fornito come fondamento della fornitura di servizi internazionali di trasporto di viaggiatori su strada.
- (6) Al fine di agevolare e semplificare le procedure, è opportuno provvedere all'uniformazione dei modelli dei moduli di domanda e delle autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati. Per evitare interpretazioni divergenti, conformemente al presente protocollo dovrebbero essere indicati tutti i documenti che devono essere conservati a bordo ai fini del controllo dei requisiti ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
- (7) L'autorizzazione dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto, approvata conformemente alla «procedura di autorizzazione» dalle autorità competenti di tutte le parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione europea di origine e destinazione del servizio e di quelli attraversati e concessa dall'autorità competente di origine o destinazione del servizio, dovrebbe consentire all'operatore richiedente stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio, o all'operatore stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio incaricato dagli altri operatori per tali fini oppure nel caso di

⁽¹⁾ GUL 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 321 del 26.11.2002, pag. 44.

